



# COMUNE DI SCHIAVON

C.A.P. 36060

PROVINCIA DI VICENZA

C.F. 00522840248

## REGOLAMENTO

### R.S.U..

Approvato con Delibera C.C.  
n.25/21.4.97 -esecutiva

Modificato con Delibera C.C.  
n.9/24.2.98 -esecutiva

Modificato con delibera C.C.  
n.68/28.11.2000 -esecutiva



## REGOLAMENTO R.S.U.

### TITOLO 1

#### ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

##### Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in regime di privativa nell'ambito dell'intero territorio comunale, è istituita nel Comune di Schiavon la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'articolo 61 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

##### Art. 2

#### Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Tutti gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati nell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.

La tassa è comunque applicata in tutto il territorio comunale. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero dal tributo; qualora il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### **Art. 3**

#### **Presupposto della tassa ed esclusioni.**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinentziali od accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde, esistenti in tutto il territorio comunale per il servizio attivato nei modi previsti dal presente regolamento di nettezza urbana.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### **Art. 4**

#### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, in solido con i singoli utenti, del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni, locate occasionalmente e comunque per i periodi inferiori a tre mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

### **Art. 5**

#### **Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione**

La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministrazione come previsto dall'articolo precedente o, in carenza, dai singoli utenti.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

L'Amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui ai commi precedenti, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

L'Amministrazione comunale non ha obbligo di comunicare agli interessati le scadenze di pagamento o di denuncia.

## TITOLO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

#### Art. 6

##### Parametri

La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea, individuate ai sensi del successivo art. 12, sono fissate dal Comune che determina la tariffa prescelta rispettando la percentuale minima di copertura stabilita dalla legge per ogni singola categoria secondo le seguenti modalità:

- a) individuazione del rapporto di copertura del costo prescelto per la categoria;
- b) individuazione della superficie totale imponibile della categoria;
- c) individuazione di quantità prescelte, secondo valutazioni storiche, di rifiuti prodotti dalla singola categoria nel territorio comunale;
- d) determinazione del costo di raccolta e smaltimento di tali rifiuti;
- e) determinazione dell'onere a carico degli utenti

- applicando al costo totale il rapporto di copertura del costo prescelto;
- f) suddivisione di tale spesa per le unità di superficie soggette.

#### Art. 7

##### Locali ed aree tassabili.

Sono computate al cento per cento le superfici riguardanti le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree scoperte pertinenziali o accessorie.

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente fissa o semplicemente posta sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa le superfici utili di:

- a) tutti i vani dell'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine) che accessori (ingressi interni dell'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni etc...) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine) escluse stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria topografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoro autonomo;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande ristoranti, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale gioco o da ballo o ad altri simili esercizi sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche (anticamere, sale d'aspetto ed altri parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ect....) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- f) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva,

- ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4<sup>a</sup> comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982) delle caserme, stazioni ecc....;
- g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive ed industriali, artigianali, commerciali e di servizi, destinati alla produzione di rifiuti solidi urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini etc....)

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione, delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani internamente e in via esemplificativa le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi; in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

#### Art. 8

##### Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) i locali riservati ad impianti tecnologici ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- b) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- c) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- d) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile.
- e) locali adibiti a soffitte - sottotetti limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a ml. 1,80 a partire da una altezza minima di ml. 1,10. Sono comunque intassabili soffitte che, per le particolari caratteristiche costruttive della copertura del sotto tetto, (es.: solaio di copertura tavellonato con sottostanti muretti) siano assolutamente inutilizzabili.

## Art. 9

### Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri.

Le aree scoperte di uso diverso da quello di civile abitazione, nonché le aree operative ove si svolgono alcune fasi dell'attività produttiva delle imprese sono assoggettate alla tassa nella misura obbligatoria del 100 per cento.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

E' prevista, per tali categorie produttive, la possibilità di richiedere l'abbattimento fino al 50% della superficie produttiva dichiarata coperta e scoperta, comprensiva di depositi e magazzini, su presentazione all'Amministrazione Comunale di domanda corredata da idonea documentazione attestante lo smaltimento, a cura di ditta autorizzata, dei rifiuti prodotti.

## Art. 10

### Tariffe per particolari condizioni abitative

A decorrere dal 1 gennaio 1997 la tariffa unitaria è applicata nella percentuale del 70 per cento della tariffa intera:

- a) alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) agli utenti di cui alla lettera a) che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale;
- d) alle abitazioni con unico occupante con superficie non superiore a mq. 120;
- e) la tariffa unitaria è applicata nella misura del 50 per cento nei confronti di nuclei familiari aventi un componente con handicap fisico e /o psichico riconosciuto almeno pari all'80 per cento.
- f) Riduzione del 25 per cento per i contribuenti che aderiranno al compostaggio domestico e al riciclaggio degli scarti organici di produzione domestica in concimaia.

Sono esenti le abitazioni utilizzate da persone di età pari o superiore a 65 anni sole o con coniuge pari o superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi

al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale o minima dell'I.N.P.S. e di non essere proprietari di alcuna proprietà immobiliare produttiva di reddito ad eccezione delle abitazioni in oggetto.

Il contribuente è tenuto a comunicare con lettera scritta, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione o esenzione tariffaria con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Le tariffe ridotte e le esenzioni sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

#### Art. 11

#### Tariffe per l'esercizio di attività produttive, commerciali e di servizi.

Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o quantitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata nella misura del 60 per cento della tariffa intera.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- 1) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
- 2) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- 3) i locali adibiti ad usi sociali e ricreativi senza scopo di lucro;
- 4) i locali delle scuole pubbliche non statali con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con decorrenza dall'anno successivo.

Per le riduzioni previste al punto a), le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio di Servizio di nettezza urbana.

Si applicano le disposizioni previste dal penultimo comma dell'articolo precedente.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni e riduzioni, stabilite ai sensi dell'articolo 67 del D. Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio



cui si riferisce l'iscrizione predetta.

**Art. 12**  
**Classificazioni dei locali ed aree**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'articolo 60, comma 2, D. Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

**Categoria A**

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzione culturali, politiche e religiose;
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre;
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche, distributori di carburanti, parcheggi;

**Categoria B**

- 1) attività commerciali all'ingrosso, superfici espositive, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2) campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento, aree ricreativo-turistiche;

**Categoria C**

- 1) Abitazioni private;
- 2) Attività ricreativo-alberghiere;
- 3) Collegi, case di vacanza, convivenze;

**Categoria D**

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
- 2) Circoli sportivi e ricreativi;

**Categoria E**

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale;
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- 3) Attività artigianale di servizio;

**Categoria F**

- 1) Pubblici esercizi; ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, tavole calde e simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie;
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o

deperibili;

**Art. 13**  
**Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Schiavon la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa riportata a giorno della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata fino al 50 per cento.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante il versamento diretto senza la compilazione del relativo modulo.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

**TITOLO III**  
**DENUNCIE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

**Art. 14**

**Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, e in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche, il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che anche occupano o detengono l'immobile a disposizione;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o l'esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è lasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato col timbro postale.

#### Art. 15

#### Accertamento e controllo

II caso di omessa o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 dell D. Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 dell D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito a esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti; In caso di mancato inadempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia Municipale o i dipendenti dell'Ufficio Comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco o previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possano accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare da atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

#### Art. 16

#### Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e le relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e dagli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli

nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire, per eccesso se è superiore. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

#### **Art. 17 Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali od aree tassati, è disposto dal servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione od alla denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni caso, lo sgravio e rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda a pena di decadenza non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 18 Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa o inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 e precisamente:

- 1) per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la sopratassa pari al 50 per

- cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 e 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento;
- 2) per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia;
  - 3) per l'omessa inesatta e tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o col questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4, si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.
  - 4) Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione;
  - 5) sulle somma dovuta a titolo di tributo addizionale e soprattassa in conseguenza della violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi, per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette;
  - 6) le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 75.

#### Art. 19 Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992 n. 545 e dal D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni di diniego di rimborso deve essere proposta dalla commissione provinciale competente entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al

Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale per il Veneto,  
Sezione staccata di Vicenza, Corso Palladio n. 149 - Vicenza (ex  
Intendenza di Finanza)

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 20  
Disposizioni transitorie**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla  
data di entrata in vigore dello stesso.

**Art. 21  
Collegamenti tra ufficio Tributi e Uffici comunali**

Gli Uffici Comunali devono comunicare mensilmente al Servizio  
tributi le seguenti notizie:

- uffici demografici: i dati relativi a immigrati nonchè  
la formazione di nuovi nuclei familiari;
- l'Ufficio edilizia privata: elenco certificati di  
abitabilità o agibilità rilasciati;
- Comando di Polizia Municipale: per accertamenti vari  
su richiesta dell'Ufficio Tributi.

**Art. 22  
Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano  
di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari  
precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo  
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Art. 23  
Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si  
applicano le disposizioni del Decreto Lgs. 15.11.1993 n. 507 e  
successive modificazioni.